

[Latham & Watkins Capital Markets Practice](#)

18 marzo 2020 | Numero 2613

Le misure per le assemblee societarie previste dal Decreto Cura Italia

To read this Client Alert in English, [please click here](#).

Il Decreto Cura Italia proroga il termine per la convocazione dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio e agevola la partecipazione degli azionisti con mezzi alternativi all'intervento di persona.

Il [Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18](#) prevede misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il Decreto Cura Italia).

Tra le misure previste dal Decreto Cura Italia, spiccano quelle rivolte alle società italiane, ivi incluse le società quotate, volte a fronteggiare l'impatto del Covid-19 sulla stagione assembleare annuale 2020. Tali misure consentono essenzialmente alle società di prorogare il termine per la convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio 2019, nonché di facilitare la partecipazione degli azionisti ricorrendo a mezzi alternativi alla partecipazione di persona, nel rispetto delle misure restrittive adottate in queste settimane dal Governo italiano per ridurre il rischio di contagio.

In dettaglio, l'art. 106 del Decreto Cura Italia introduce le seguenti misure:

- in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, cod. civ. o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (2019), prorogando quindi il termine ordinario di 120 giorni previsto dal Codice Civile (art. 2364) e indipendentemente dalla previsione di una specifica clausola statutaria che consenta di avvalersi del termine di 180 giorni nel caso di società che redigono il bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'attività della società, da segnalarsi a cura degli amministratori nella relazione sulla gestione allegata al bilancio;
- le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano

l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Questa disposizione di legge conferma e rafforza la posizione adottata lo scorso 11 marzo dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 187. Questa Massima ha fornito chiarimenti per l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, stabilendo che l'intervento con tali mezzi può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla persona incaricata dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio). La Massima 187 ha quindi utilmente chiarito che le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Tali clausole non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica;

- le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga allo statuto o all'art. 2479, comma 1, cod. civ., che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), anche ove lo statuto disponga diversamente. Le società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF stesso. Si segnala che tali disposizioni sono state estese anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (es. AIM Italia) e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e all'articolo 2539, comma 1, cod. civ., possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF e possono anche prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Il Decreto Cura Italia è entrato in vigore il 17 marzo 2020 contestualmente alla sua pubblicazione nella [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70](#). Le disposizioni societarie sopra illustrate si applicheranno alle assemblee degli azionisti convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente Client Alert, La invitiamo a rivolgersi a uno dei professionisti indicati di seguito:

Antonio Coletti

antonio.coletti@lw.com
+39.02.3046.2000
Milan

Isabella Porchia

isabella.porchia@lw.com
+39.02.3046.2078
Milan

Marco Bonasso

marco.bonasso@lw.com
+39.02.3046.2000
Milan

Gli autori ringraziano Marta Carini per l'importante contributo nella redazione di questo Client Alert.

Potrebbero anche interessarLe

[Italian-listed Companies: New Corporate Governance Changes for Upcoming 2020 Shareholders' Meetings](#)

[New Corporate Governance Code for Italian Equity-Listed Issuers](#)

[Italian Securities Exchange Commission Announces Market Practice on Liquidity Contracts](#)

Il presente Client Alert viene pubblicato da Latham & Watkins nell'ambito di un servizio di informazione rivolto a clienti e amici. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non devono essere intese come una consulenza legale. Per un'analisi più approfondita o spiegazioni sull'argomento trattato, La invitiamo a contattare il suo professionista di riferimento all'interno dello studio. Tale invito non rappresenta una richiesta di attività legale ai sensi delle leggi delle giurisdizioni in cui i professionisti Latham sono autorizzati a esercitare. La lista completa dei Client Alert di Latham & Watkins è disponibile sul sito www.lw.com. Se desidera aggiornare le Sue informazioni di contatto oppure personalizzare il tipo di comunicazioni ricevute da Latham & Watkins, visiti la pagina <https://www.sites.lwcommunicate.com/5/178/forms-english/subscribe.asp> per iscriversi alle liste di distribuzione dedicate ai clienti dello studio.